Conto corrente con la posta

Anno 89° — Numero 192

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA | Roma - Giovedì, 19 agosto 1948 | SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI – TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA – TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 3000 Semestrale L. 1800
Trimestrale L. 1000 Un fascicolo L. 20
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1600 - Semestrale L. 1000
Trimestrale L. 600 Un fascicolo L. 20
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

(*Ai suddetti prezzi di abbonamento aggiungere, per tassa erariale,* L. 12 *per importi fino a* L. 2000 *e* L. 16 *per importi superiori*).

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Via del Corso 234 (angolo via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo del Ministero della Guerra); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele 3; in NAPOLI, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni – Via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO 7 maggio 1948, n. 1090.

Aumento delle tasse e degli emolumenti che i Comuni e le Provincie sono autorizzati ad esigere per la spedizione ordinaria ed urgente degli atti anagrafici, di stato civile, delle carte di identità e dei diritti di segreteria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, di concerto col Ministro per il tesoro;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 7 aprile 1948:

Art. 1.

L'art. 3 del regio decreto-legislativo 17 maggio 1946, n. 551, è abrogato e sostituito dal seguente:

« L'allegato n. 5 al regolamento 12 febbraio 1911, n. 297, per l'esecuzione della legge comunale e provinciale, modificato con i regi decreti 22 marzo 1923, numero 761, e 21 marzo 1929, n. 371, è abrogato e sostituito dal seguente:

ALLEGATO 5.

« Elenco descrittivo delle tasse e degli emolumenti che i Comuni e le Provincie sono autorizzati ad esigere per la spedizione degli atti infra descritti (oltre l'importo della carta bollata, della tassa sulle concessioni governative e dei diritti di registro nei casi previsti dalla legge), ai sensi degli articoli 172 e 265 della legge (ora articoli 142 e 205 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383):

1) avvisi d'asta per alienazioni, locazioni, appalti di cose e di opere e concessioni di qualsiasi natura: per l'originale L. 20;

2) verbali relativi ai procedimenti degli incanti e delle licitazioni private riguardanti gli oggetti di cui al numero precedente: per l'originale L. 50;

3) contratti relativi agli oggetti di cui al n. 1, anche se stipulati a seguito di licitazione o trattativa privata e se vi sia intervento di terzi garanti o cauzionisti: per l'originale L. 50;

4) sul valore delle stipulazioni relative agli oggetti indicati al n. 1 è dovuto:

sulle prime L. 5.000: L. 100;

sull'importo eccedente le L. 5.000 e sino a L. 20.000: il 2 %;

sull'importo eccedente le L. 20.000 e sino a L. 100.000: l'1,50 %;

sull'importo eccedente le L. 100.000 e sino a L. 1.000.000: lo 0,75 %;

sull'importo eccedente le L. 1.000.000 e sino a L. 5.000.000: lo 0,25 %;

per importi superiori a L. 5.000.000 e complessivamente: L. 20.000;

5) per la scritturazione degli atti originali contemplati ai numeri 2 e 3 e per le copie degli atti estratti dall'archivio: per ogni facciata L. 20;

6) certificati di qualunque natura, atti di notorietà e nulla osta di qualunque specie: L. 20;

7) stati di famiglia, esclusi quelli rilasciati pel servizio militare: L. 20;

8) verbali di conciliazione in materia demaniale nelle provincie napoletane e siciliane: per l'originale L. 50.

Norme speciali.

1) Per il rilascio di copie od estratti dai registri catastali, consentito dall'art. 3 della legge 3 maggio 1871, n. 202, i Comuni possono stabilire una tariffa di diritti, che non superi la metà di quelli dovuti all'Erario, accordando all'impiegato incaricato della tenuta dei registri una compartecipazione pari alla metà dei diritti stabiliti.

2) Qualora in un solo contratto intervengano più persone, non si può percepire che il diritto per un solo contratto pagabile da ciascuno degli interessati in proporzione del rispettivo interesse. Se più siano le disposizioni contenute in un contratto, non si può percepire che quanto è dovuto per la disposizione soggetta al diritto più elevato.

3) Il diritto di scritturazione previsto al n. 5 dell'elenco è dovuto per ogni facciata di venticinque linee, le quali contengono in media ciascuna venticinque sillabe. La facciata cominciata si ha per finita, se siano state scritte almeno cinque linee, non compresa la data e le sottoscrizioni.

Il detto diritto, oltre che per gli originali indicati ai numeri 2 e 3 dell'elenco, è dovuto per le copie degli atti contrattuali, da consegnarsi all'ufficio di registro e per quelle degli atti di qualunque natura, estratti dall'archivio a richiesta di privati.

4) Per gli esemplari degli avvisi d'asta destinati alla pubblicazione il diritto di scritturazione è limitato a lire venti per ognuno, qualunque sia il numero delle pagine impiegate.

5) Il diritto di cui al n. 4 dell'elenco è dovuto una sola volta, anche quando, nei contratti preceduti da incanti, dopo l'atto di aggiudicazione, si stipuli il contratto.

6) Nessun diritto di copia è dovuto per gli atti stampati. Per gli atti parte stampati e parte manoscritti, almeno per un terzo, il diritto di scritturazione è ridotto alla metà.

7) Nessun diritto è dovuto per la scritturazione di attestati di povertà, per l'autenticazione di firma, per la legalizzazione di firme, per le copie degli atti contrattuali da mandarsi alle autorità superiori per il visto, per gli atti richiesti d'ufficio nell'interesse dello Stato e dei servizi pubblici, per i certificati di pensioni inferiori a lire quindicimila, per i verbali di conciliazione delle contravvenzioni ai regolamenti municipali e alle leggi diverse, per i certificati rilasciati in carta non bollata per povertà dei richiedenti ed in generale in tutti quei casi nei quali le leggi ed i regolamenti dispongono che il rilascio debba farsi senza spesa.

8) Sono esenti dai diritti di segreteria gli atti concernenti l'esercizio del diritto elettorale, che l'interessato richieda per ottenere la propria iscrizione nelle liste o per opporsi alla propria cancellazione o per esercitare il diritto di voto.

9) Per i certificati ed altri atti per i quali la legge ammette la carta non bollata, quando non si tratti di *richiedenti poveri, il diritto è sempre ridotto alla metà.*

10) Il diritto di segreteria per la stipulazione dei contratti duraturi per più di un anno debbono commisurarsi sul complessivo ammontare dei contratti stessi.

11) Il diritto fisso da esigere dai Comuni, oltre il diritto di segreteria di cui al presente allegato, all'atto del rilascio o del rinnovo della carta d'identità non può essere stabilito in misura superiore a lire venticinque ».

Art. 2.

I diritti che i Comuni sono autorizzati ad esigere, a norma degli articoli 1 e 2 del regio decreto legislativo 17 maggio 1946, n. 551, per il rilascio d'urgenza dei certificati anagrafici, di stato civile e delle carte d'identità sono raddoppiati.

Art. 3.

Nulla è innovato a quanto disposto dall'art. 4 del regio decreto legislativo 17 maggio 1946, n. 551.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Napoli, addì 7 maggio 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — SCELBA — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli:* GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 agosto 1948
Atti del Governo, registro n. 23, *foglio n.* 56. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 giugno 1948, n. **1091.**

Prelevamento di L. 20.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste, per l'esercizio finanziario 1947-48.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, *sull'amministrazione del patrimonio* e *sulla* contabilità generale dello Stato;

Visto il decreto legislativo del Presidente della Repubblica in data 25 marzo 1948, n. 195;

Considerato che sul fondo di riserva per le spese impreviste inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1947-48, esiste la necessaria disponibilità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Decreta:

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 338 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1947-48, è autorizzata la prelevazione di L. 20.000.000 che si inscrivono al capitolo di nuova istituzione numero 396-*octies* « Contributo straordinario al Sovrano Militare Ordine di Malta per la sua attività assistenziale » dello stato di previsione medesimo per l'indicato esercizio.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 giugno 1948

EINAUDI

DE GASPERI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli:* GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 agosto 1948
Atti del Governo, registro n. 23, *foglio n.* 59. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 luglio 1948, n. **1092.**

Assegnazione di fondi agli stati di previsione della spesa di taluni Ministeri per l'esercizio finanziario 1947-48, a norma dell'art. 41, primo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato (decimo provvedimento).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 41, primo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica italiana;

Visti i decreti legislativi in data 25 marzo 1948, numeri 180, 182, 184, 185, 189 e 195;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Decreta:

Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri sottoindicati, per l'esercizio finanziario 1947-48, sono introdotte le seguenti variazioni in aumento:

Ministero di grazia e giustizia:

Cap. n. 1. — Personale di ruolo dell'Amministrazione centrale. Stipendi, ecc.	L.	2.260.000
Cap. n. 25. — Magistrature giudiziarie. Personale. Stipendi, ecc. .	»	97.850.000
Cap. n. 26. — Cancellerie e segreterie giudiziarie. Personale. Stipendi, ecc. . . .	»	5.900.000
Cap. n. 27. — Uscieri giudiziari. Stipendi, ecc.	»	800.000
Cap. n. 53. — Personale civile di ruolo degli Istituti di prevenzione e di pena. Stipendi, ecc.	»	960.000
Cap. n. 55. — Stipendi, ecc. agli agenti di custodia, ecc.	»	17.500.000
Totale . . .	L.	125.270.000

Ministero degli affari esteri:

Cap. n. 2. — Indennità a funzionari della carriera diplomatico-consolare, ecc.	L.	12.100.000
Cap. n. 57. — Competenze per il personale scuole, ecc.	»	60.000.000
Totale	L.	72.100.000

Ministero della pubblica istruzione:

Cap. n. 1. — Personale di ruolo dell'Amministrazione centrale. Stipendi, ecc.	L.	1.000.000
Cap. n. 2. — Retribuzioni, ecc. al personale non di ruolo, ecc.	»	2.281.000
Cap. n. 25. — Personale di ruolo dei Provveditorati agli studi, ecc. Stipendi, ecc.	»	304.000.000
Cap. n. 40. — Assegni di benemerenza, ecc.	»	900.000
Cap. n. 48. — Scuole magistrali, ecc. Stipendi, ecc.	»	80.000
Cap. n. 55. — Stipendi ed altri assegni al personale di ruolo, ecc.	»	658.000.000
Cap. n. 65. — Stipendi ed assegni al personale di ruolo, ecc.	»	340.000.000
Cap. n. 74. — Stipendi, ecc. agli insegnanti di educazione fisica	»	64.186.686
Cap. n. 84. — Istituti governativi dei sordomuti, ecc. Stipendi, ecc.	»	4.100.000
Cap. n. 89. — Istituti tecnici agrari. Stipendi, ecc.	»	16.000.000
Cap. n. 92. — Stipendi, ecc. al personale degli Istituti tecnici, ecc.	»	530.000.000
Cap. n. 103. — Personale degli Istituti tecnici nautici, ecc. Stipendi, ecc.	»	28.000.000
Cap. n. 107. — Scuole e corsi secondari di avviamento professionale. Stipendi, ecc.	»	2.250.000.000
Cap. n. 114. — Personale di ruolo. Stipendi, ecc.	»	103.500.000
Cap. n. 125. — Biblioteche governative, ecc. Stipendi, ecc.	»	40.700.000
Cap. n. 141. — Soprintendenze alle antichità, ecc. Personale di ruolo. Stipendi, ecc.	»	302.338.000
Cap. n. 142. — Stipendi, ecc. al personale della cessata Amministrazione della ex real casa, ecc.	»	22.000
Cap. n. 143. — Retribuzioni, ecc. al personale non di ruolo, ecc.	»	36.480.000
Totale	L.	4.681.587.686

Ministero dei lavori pubblici:

Cap. n. 33. — Fitti e canoni	L.	1.500.000

Ministero della difesa:

Cap. n. 18. — Ministero. Personale, ecc.	L.	275.000
Cap. n. 117. — Personale subalterno, ecc. dei fari, ecc. Stipendi, ecc.	»	500.000
Cap. n. 121. — Ufficiali della marina, ecc. Stipendi, ecc.	»	3.000.000
Cap. n. 126. — Corpo equipaggi militari marittimi. Stipendi, ecc.	L.	10.000.000
Cap. n. 136. — Carabinieri, ecc. Stipendi, ecc.	»	350.000
Cap. n. 151. — Personale pel servizio dei fabbricati, ecc. Stipendi, ecc.	»	75.000
Cap. n. 154. — Personali civili della Marina militare. Stipendi, ecc.	»	1.850.000
Cap. n. 179. — Sottufficiali, ecc. Stipendi, ecc.	»	7.137.000
Totale	L.	23.187.000

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 luglio 1948

EINAUDI

DE GASPERI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 agosto 1948
Atti del Governo, registro n. 23, foglio n. 60. — FRASCA

DECRETO MINISTERIALE 30 luglio 1948.

Approvazione di una nuova tariffa di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni particolari di polizza, presentate dalla società di assicurazione « Anonima Vita », con sede in Milano.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della società di assicurazione « Anonima Vita », con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di una nuova tariffa di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni particolari di polizza;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata secondo il testo allegato, debitamente autenticato, la seguente tariffa di assicurazione sulla vita e le relative condizioni particolari di polizza, presentate dalla società di assicurazione « Anonima Vita », con sede in Milano:

Tariffa relativa all'assicurazione mista, a premio unico, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita o, immediatamente, in caso di premorienza dell'assicurato stesso.

Art. 2.

La predetta società è inoltre autorizzata ad applicare alla tariffa di cui all'art. 1 l'aumento del 4 % sul premio unico.

Roma, addì 30 luglio 1948

(3672) p. *Il Ministro*: CAVALLI

DECRETO MINISTERIALE 2 agosto 1948.

Proroga della gestione commissariale della Sottocommissione per l'industria dell'Italia centrale, con sede in Roma.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 27 dicembre 1940, n. 1728, convertito nella legge 20 marzo 1941, n. 384;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 marzo 1946, n. 211;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 settembre 1947, n. 1032;

Visti i decreti Ministeriali 6 giugno 1946, 3 novembre 1947, 21 aprile 1948 e 29 luglio 1948, concernenti l'ordinamento e il funzionamento della Commissione centrale industria e delle Sottocommissioni dipendenti;

Visti i decreti Ministeriali 4 novembre 1947 e 3 maggio 1948;

Decreta:

I poteri conferiti all'ing. Alfredo Bastianelli, quale commissario straordinario della Sottocommissione per l'industria dell'Italia centrale, sono prorogati fino al 31 ottombre 1948.

Roma, addì 2 agosto 1948

Il Ministro: LOMBARDO

(3722)

DECRETO MINISTERIALE 4 agosto 1948.

Nomina di revisori ufficiali dei conti.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 11 del regio decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1548, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1937, n. 517;

Viste le proposte rassegnate nella seconda sessione ordinaria del 1947 dalla Commissione centrale istituita a norma dello stesso art. 11 e nominata con decreto Ministeriale 27 aprile 1945;

Decreta:

Sono nominati revisori ufficiali dei conti:

Airoldi Benigno fu Giovanni, residente a Busto Arsizio;
Allegrini Alberto, residente a Vicenza;
Bardocci Balduccio di Alceste, residente a Firenze;
Bianchi Giulio di Marco, residente a Milano;
Bigliocchi Augusto fu Vittorio, residente a Milano;
Botta Giovanni di Angelo, residente a Como;
Bottelli Armando di Armando, residente a Milano;
Brughera Luigi di Francesco, residente a Milano;
Campidori Giuseppe di Giovanni, residente a Lecco;
Cantù Renzo fu Giuseppe, residente a Milano;
Ceccherini Guido fu Francesco, residente a Roma;
Civili Silvano di Ottorino, residente a Milano;
Fasce Giovanni di Nicolò, residente a Genova;
Fiamingo Raffaele, residente a Vicenza;
Finetto Giovanni Battista di Guglielmo, residente a Ferrara;
Foschini Torquato fu Luciano, residente a Roma;
Garrone Tullio di Nicola, residente a Roma;
Gasparini Luigi fu Alessandro, residente a Genova;
Ghio Carlo di Giovanni, residente a Genova;
Giussani Bruno fu Giulio, residente a Milano;
Maggia Guido fu Erminio, residente a Novara;
Malavasi Orfeo fu Vincenzo, residente a Milano;
Marchiano Camillo fu Pietro, residente a Genova;
Mariano Luigi fu Gaetano, residente a Lecce;
Papa Domenico fu Matteo, residente a Napoli;
Pardi Aldo di Felice, residente a Milano;
Passetti Renato fu Ferruccio, residente a Milano;
Piatti Severo Mario fu Natale, residente a Varese;
Pizzichelli Nello fu Aristide, residente a Casale Monferrato;
Quaglia Giuseppe fu Giovanni, residente a Milano;
Redi Umberto fu Alcibiade, residente a Firenze;
Serao Renato fu Antonio, residente a Roma;
Seria Ferdinando fu Rocco, residente a Roma;
Silvestri Matteo di Giovanni, residente a Milano;
Sordelli Tommaso fu Natale, residente a Milano;
Tamburini Giuseppe di Antonio, residente a Milano;
Tranchinetti Mario di Paolo, residente a Milano;
Vanzetta Carlo di Vigilio, residente a Bolzano;
Vassallo Cesare fu Gaetano, residente a Roma.

Roma, addì 4 agosto 1948

Il Ministro: GRASSI

(3692)

DECRETO MINISTERIALE 12 agosto 1948.

Sostituzione del sindaco effettivo della Banca nazionale del lavoro, con sede in Roma.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141; 7 aprile 1938, n. 636; 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691, e 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto l'art. 36 dello statuto della Banca nazionale del lavoro, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Roma, approvato con proprio decreto del 24 marzo 1948;

Considerato che il dott. Carlo Capello, nominato sindaco effettivo della predetta Banca con decreto 27 aprile 1948, ha rassegnato le dimissioni, essendo chiamato ad altro incarico bancario;

Ritenuta l'urgenza;

Decreta:

Il rag. Francesco Surace è nominato sindaco effettivo della Banca nazionale del lavoro, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Roma, per il triennio 1948-50, in sostituzione del dott. Carlo Capello, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 agosto 1948

Il Ministro: PELLA

(3763)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Fossombrone (Pesaro)

I fondi siti nel comune di Fossombrone (Pesaro), della estensione di ettari 450 circa, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura fino alla data di apertura dell'annata venatoria 1951-52.

Confini: strada Mondaviese fino all'altezza della casa di proprietà di Mosconi Alessandro; proprietà Mosconi Alessio fino alla croce di Montecavallino; dalla croce di Montecavallino in linea retta fino a congiungersi con la casa del Conte sita alla sinistra della strada di S. Maria della Valle; strada di S. Maria della Valle, da casa del Conte fino all'incrocio con il fosso denominato « fosso Cupo »; fosso Cupo fino alla casa Mascioli sita sulla destra del fosso Cupo; da casa Mascioli in linea retta va a congiungersi con casino Battistini sito sulla strada di Montalto in località « Cipressi »; da casino Battistini, strada Montalto fino al bivio Cappuccini e dal bivio Cappuccini fino al bivio della strada Mondaviese.

(3656)

Costituzione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Sasso e Scurano, comune di Neviano Arduini (Parma).

I fondi denominati Sasso e Scurano, siti nel comune di Neviano Arduini (Parma), della estensione di ettari 320, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura fino alla data di apertura dell'annata venatoria 1951-52.

Confini:

ad ovest, strada comunale Scurano-Sasso;

a nord, strada discendente dal monte Cerreto fino al mulino di Magrignano e poi fino a monte Gavoia;

ad est, monte Gavoia fino a quota 659 di Quinzo;

a sud, dalla suddetta quota 659 fino all'Ariella.

(3679)

Costituzione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Pergola (Pesaro)

I fondi siti nel comune di Pergola (Pesaro), della estensione di ettari 900 circa, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura fino alla data di apertura dell'annata venatoria 1951-52.

Confini:

a sud, linea ferroviaria Pergola-Bellisio;

a sud-ovest, strada provinciale Pergola-Sassoferrato;

ad ovest, strada comunale che divide il territorio di Pergola con Serra S. Abbondio;

a nord, strada di monte Vecchietto e strada vicinale di Valletta;

a nord-est, fiume Cinisco;

a sud-est, strada vicinale di S. Pietrello.

(3680)

Costituzione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Lesignano Bagni (Parma)

I fondi siti nel comune di Lesignano Bagni (Parma), della estensione di ettari 532, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e catura fino alla data di apertura dell'annata venatoria 1951-52.

Confini:

a nord, strada comunale da Lesignano per Rivalta;

ad est, mulattiera da Rivalta a monte Fornello e da qui la strada comunale per Mulazzano;

a sud, strada comunale Mulazzano-Langhirano fino alle case di Nenia;

ad ovest, strada comunale per Stadirano e poi da Stadirano altra strada comunale per Lesignano Bagni.

(3681)

Costituzione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Mirabello Monferrato (Alessandria)

I fondi siti nel comune di Mirabello Monferrato (Alessandria), della estensione di ettari 343, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura fino alla data di apertura dell'annata venatoria 1951-52.

Confini:

a nord, tratto del torrente Grana;

ad est, strada provinciale Alessandria Casale e strada comunale San Desiderio;

a sud, strada comunale detta Spineto;

ad ovest, strada comunale dei cavallari e strada vecchia di Lu.

(3682)

Rinnovazione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Villa Santina (Udine)

La zona di ripopolamento e cattura di Villa Santina (Udine), della estensione di ettari 450, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 30 ottobre 1939, viene rinnovata fino alla data di apertura dell'annata venatoria 1951-52.

(3683)

Rinnovazione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Fagagna (Udine)

La zona di ripopolamento e cattura di Fagagna (Udine), della estensione di ettari 600, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 13 luglio 1939, viene rinnovata fino alla data di apertura dell'annata venatoria 1951-52.

(3684)

Rinnovazione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Mortegliano (Udine)

La zona di ripopolamento e cattura di Mortegliano (Udine), della estensione di ettari 600, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 8 agosto 1939, viene rinnovata fino alla data di apertura dell'annata venatoria 1951-52.

(3685)

Rinnovazione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Toirano (Savona)

La zona di ripopolamento e cattura di Toirano (Savona), della estensione di ettari 325, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 10 agosto 1939, viene rinnovata fino alla data di apertura dell'annata venatoria 1951-52.

(3686)

Rinnovazione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Gemona (Udine)

La zona di ripopolamento e cattura di Gemona (Udine), della estensione di ettari 250, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 9 giugno 1939, viene rinnovata fino alla data di apertura dell'annata venatoria 1951-52.

(3687)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Estrazione delle obbligazioni ferroviarie Livornesi, Lucca-Pistoia e Romane comuni

Si notifica che il giorno 4 settembre 1948, alle ore 9, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avranno inizio le estrazioni per l'ammortamento delle obbligazioni della cessata Società delle ferrovie romane (Livornesi, Lucca-Pistoia e Romane comuni), passate a carico dello Stato per effetto della convenzione 17 novembre 1873 e relativi atti addizionali 21 novembre 1877 e 26 aprile 1879, approvati con la legge 29 gennaio 1880, n. 5249, serie II.

Le quantità delle obbligazioni da estrarre sono quelle indicate nei rispettivi piani di ammortamento.

I numeri delle obbligazioni sorteggiate saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 agosto 1948

(3806) *Il direttore generale*: DE LIGUORO

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 16.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con regio decreto 17 luglio 1910, n. 536 e 75 del regolamento generale, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 agosto 1947, n. 990, si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotte designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Cons. 3,50 % (1906)	821997	Casaula Alberto fu Giuseppe, dom. a Napoli, vincolata per cauzione	108,50
Id.	825225	Come sopra	315 —
Rendita 5 %	12236	Come sopra	50 —
Id.	168099	Tocco Cesare fu Francesco, dom. a Pinerolo (Torino), ipotecata	1.000 —
Id.	167089 (solo per l'usufrutto)	Zanardi Angelo fu Pietro, minore sotto la patria potestà della madre Flutto Giovannina vedova Zanardi, dom. a Voghera (Pavia), con usufrutto a quest'ultima	90 —
Id.	167091 (c. s.)	Zanardi Ermelinda fu Pietro, minore, ecc., come sopra	90 —
Id.	167093 (c. s.)	Zanardi Giovanni fu Pietro, minore, ecc., come sopra	90 —
Red. 3,50 % (1934)	382302	Pacella Armando fu Antonino, dom. a Roma	35 —
Id.	430008 (solo nuda proprietà)	Sanguigno Vittorio fu Francesco, dom. a Napoli, con usufrutto a Russo Spena Cesira fu Raffaele ved. di Sanguigno Francesco	350 —
Id.	430009 (solo nuda proprietà)	Sanguigno Luigi fu Francesco, ecc., come sopra	350 —
Cons. 3,50 % (1906)	389700	Macchiavello Elisa fu Rocco, nubile, dom. a Sambuca Zabut (Agrigento)	437,50
Id.	705155	Opera pia Cerruti, in Genova	486,50
Id.	705156	Opera pia Cerruti, in Genova	290,50
Red. 3,50 % (1934)	21606 (solo nuda proprietà)	Rolla Costantino, Federico, Adele e Nicolò fu Rinaldo, minori sotto la patria potestà della madre Monteverde Emma di Nicolò, vedova di Rinaldo Rolla, domiciliati a Cornigliano Ligure (Genova), con usufrutto a Monteverde Emma di Nicolò vedova Rolla	206,50

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

Roma, addì 28 maggio 1948

Il direttore generale: DE LIGUORO

(2637)

CONCORSI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Alessandria.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visti gli articoli 44 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Prefetto di Alessandria in data 25 novembre 1946, n. 38216, col quale è indetto pubblico concorso a posti di medico condotto vacanti nella Provincia;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Alessandria, è costituita come appresso:

Presidente:

dott. Giovanni Velasco, vice prefetto.

Componenti:

dott. Valerio Cavalli, medico provinciale;

prof. dott. Andrea Manay, docente di patologia e clinica medica e primario medico dell'ospedale civile di Alessandria;

prof. dott. Igino Tomassini, docente di patologia chirurgica e primario chirurgo dell'ospedale civile di Alessandria;

dott. Carlo Boccassi, medico condotto.

Segretario:

dott. Luigi Guerrieri.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Alessandria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 2 agosto 1948

L'Alto Commissario: COTELLESSA

(3726)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga del termine per la presentazione delle domande per l'ammissione al concorso per esami a tre posti di ispettore di 4ª classe (grado 11°, gruppo A) nel ruolo dell'Ispettorato del lavoro, indetto con decreto Ministeriale 4 marzo 1948.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141;

Visto il decreto Ministeriale 12 gennaio 1941, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* (supplemento ordinario) n. 50 del 27 febbraio 1941, con il quale venne indetto un concorso per esami a sei posti di ispettore di 4ª classe (grado 11°, gruppo *A*) del ruolo dell'Ispettorato corporativo, oggi Ispettorato del lavoro, fra laureati in economia e commercio;

Visto il decreto Ministeriale 9 aprile 1941, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 102 del 30 aprile 1941, con il quale i posti messi a concorso con il precedente decreto vennero ridotti a tre, venendo riservati gli altri tre posti a favore di coloro che all'epoca in cui fu bandito il predetto concorso si trovavano sotto le armi, a norma dell'art. 1 del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27;

Visto il decreto Ministeriale 7 marzo 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 143 del 22 giugno 1948, con il quale è stato indetto il concorso per esame per la parte dei posti accantonata con il citato decreto Ministeriale 9 aprile 1941 in applicazione del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, e cioè per tre posti di ispettore di 4ª classe, oggi di 3ª classe (grado 11°, gruppo *A*) del ruolo dell'Ispettorato del lavoro;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104;

Viste le circolari n. 9798/12106.1.39/1.3.1 del 1° aprile 1948 e n. 12093/12106.1.62/1.3.1 del 22 aprile 1948 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, contenenti norme per l'applicazione dei citati decreti legislativi 3 settembre 1947, n. 885 e 26 febbraio 1948, n. 104, sulla estensione ai profughi dei territori di confine e ai profughi dell'Africa italiana dei benefici previsti per i reduci con particolare riguardo ai concorsi riservati;

Visto il decreto Ministeriale 10 giugno 1948, recante norme di attuazione del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° giugno 1948, recante norme di attuazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, numero 885;

Ritenuta l'opportunità di integrare le norme del decreto Ministeriale 7 marzo 1948, sopra citato, per consentire la partecipazione al concorso che con esso è stato indetto anche ai profughi dei territori di confine e dell'Africa italiana;

Decreta:

Art. 1.

Il termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso per esami a tre posti di ispettore di 4ª classe, oggi di 3ª classe (grado 11°, gruppo *A*) del ruolo dell'Ispettorato del lavoro, indetto con decreto Ministeriale 7 marzo 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 143 del 22 giugno 1948, è prorogato fino al novantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 2.

Possono essere ammessi a partecipare al concorso di cui al precedente art. 1, oltre alle speciali categorie di persone contemplate nel bando, anche i profughi dei territori di confine e i profughi dell'Africa italiana, che comprovino tale loro qualità rispettivamente mediante l'attestazione del prefetto prevista dall'art. 6, ultimo comma, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° giugno 1948 o il provvedimento ministeriale di cui all'art. 5 del decreto del Ministro ad interim per l'Africa italiana 10 giugno 1948 e siano in possesso degli altri prescritti requisiti.

Art. 3.

Si intendono applicabili, per la partecipazione al concorso, ai suddetti profughi, quanto ai termini entro i quali debbono sussistere i requisiti relativi all'età e al titolo di studio, le disposizioni dettate dal decreto Ministeriale 7 marzo 1948 per i combattenti e reduci della guerra 1940-1943. Si applicano per il resto le norme contenute nel bando, comuni a tutti i candidati. Peraltro, in sostituzione del documento richiesto dal n. 11) dell'art. 2 del decreto Ministeriale 7 marzo 1948, più volte citato, dovrà essere prodotto il documento di cui all'art. 2 del presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° luglio 1948

Il Ministro: FANFANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *luglio* 1948
Registro Lavoro e previdenza n. 1, *foglio n.* 190

(3730)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.